



All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it,
amb.sva@regione.sardegna.it

Al Sindaco del Comune di San Giovanni Suergiu
ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it

*OGGETTO: Osservazioni al procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021 relativo alla Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento controllato per rifiuti speciali non pericolosi, della volumetria netta di m³ 323.164, ubicato in località "Su Gira de sa Murta" del comune di San Giovanni Suergiu (SU).
Proponente: Ekosarda. S.r.l.*

Il sottoscritto Graziano Bullegas presidente della sezione di Sant'Antioco e segretario del Consiglio Regionale Sardo dell'Associazione Italia Nostra APS, Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, individuata con Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 febbraio 1987 quale associazione nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n° 349/86, nonché soggetto portatore di interessi pubblici, diffusi e collettivi, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 1111,

premessi che

- in data 11/07/2025 è stato pubblicato sul sito Sardegna Ambiente l'avviso pubblico di avvio del procedimento <https://portal.sardegnaambiente.it/-/costruzione-ed-esercizio-di-un-impianto-di-smaltimento-controllato-per-rifiuti-speciali-non-pericolosi-della-volumetria-netta-di-m-323-164-ubicato-in>
- Avviso tardivamente pubblicato nell'albo pretorio del comune di San Giovanni Suergiu in data 26 luglio 2025

si presenta il seguente

ATTO DI OSSERVAZIONI

ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L.R. n. 2/21



1. Gestione della discarica in alternativa al ripristino morfologico e recupero paesaggistico della cava

Dalla documentazione presentata dalla richiedente appare chiaro che la realizzazione della discarica sia funzionale e sostitutiva dell'obbligatorio ripristino ambientale e morfologico della cava coltivata nei precedenti decenni e oggi dismessa.

L'esercizio della discarica consente quindi di posporre il recupero ambientale della cava a tempi futuri, oltre 30 anni, e non ben definiti.

Infatti la richiedente conferma che *“L'intervento richiesto consiste quindi nella costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento controllato di rifiuti non pericolosi da realizzarsi quale ripristino morfologico (a fine coltivazione) di un sito estrattivo di cava, nonché la realizzazione ed esercizio delle strutture ed impianti connessi e funzionali”*.

Questa modalità di recupero morfologico appare perlomeno discutibile in quanto essendo l'obiettivo della discarica quello di immagazzinare rifiuti, anche pericolosi, esso mal si concilia con:

- **La rimodellazione del terreno:**

Difficilmente la discarica potrà creare una morfologia simile a quella originale, o comunque coerente con il contesto paesaggistico circostante.

- **La messa a dimora di vegetazione:**

In quanto la piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone, adatte al tipo di suolo e clima della zona, per favorire il ripristino della flora e della fauna locali avverrebbe tardivamente, ma potrebbe essere incompatibile con gli stessi rifiuti messi a dimora.

- **Il controllo del drenaggio e dell'erosione:**

Le stesse opere di regimazione delle acque superficiali e di protezione del suolo per prevenire fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico sarebbero funzionali alla gestione della discarica e non alla tutela del regime idrico del territorio.

- **L'integrazione paesaggistica:**

Le eventuali soluzioni di integrazione paesaggistica sarebbero anch'esse funzionali alla gestione della discarica e a consentire l'accumulo, anche in altezza dei rifiuti, piuttosto che privilegiare il ripristino dell'area rendendola il più possibile armoniosa con il paesaggio circostante, e rendendola fruibile alla collettività.

2. Destinazione Urbanistica del sito

Come rilevato dal Servizio di Pianificazione Paesaggistica ed Urbanistica dell'Assessorato degli Enti Locali della Regione Sardegna la destinazione urbanistica del sito individuato per la realizzazione della discarica e delle aree adiacenti è *“Zona E - Agricola”*.

Tale destinazione urbanistica risulta pertanto incompatibile con l'attività di discarica per la quale è obbligatoriamente prevista la destinazione urbanistica industriale *“D”*.

Si tratta quindi di un intervento incompatibile con lo strumento urbanistico vigente, in relazione al quale sarebbe obbligatorio apportare una variante sostanziale allo stesso per una riclassificazione dell'area in zona urbanistica D – produttiva, ai sensi della legge Regionale n. 45/1989.

Iter non percorribile in considerazione del fatto che il comune di San Giovanni Suergiu ha avviato l'adeguamento del proprio strumento urbanistico al Piano Paesaggistico Regionale e, un eventuale variante in questa fase, sarebbe condizionante rispetto al potere discrezionale del Consiglio Comunale di pianificare il territorio di competenza.



Si evidenzia che il territorio comunale di San Giovanni Suergiu vanta una antica tradizione agricola, infatti il sito interessato dalla discarica è per una parte circondato da macchia mediterranea, classificata come “bosco”, ai sensi della L.R. n. 8 del 27.04/2016 “Legge forestale della Sardegna”, mentre le restanti aree confinanti sono caratterizzate dei campi tutt’ora coltivati.

Quindi la vocazione produttiva agricola del territorio è stata correttamente individuata dallo strumento urbanistico del comune di San Giovanni Suergiu. Le aree prossime alla vecchia cava risultano assolutamente non compromesse e quindi tra le più idonee a svolgere attività agricola, anche in base alla classificazione di cui all’art. 8 del D.P.G.R. 228/94, Direttiva per le Zone Agricole emanata ai sensi dell’art. 8 della L.R. 22.12.1989 n. 45.

Lo stesso Ministero delle Politiche Agricole ha riconosciuto nel 2018 l’importanza agricola di questi territori conferendo alla cipolla del Sulcis la certificazione PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale). Questa certificazione riconosce e valorizza le produzioni ottenute con metodi tradizionali e consolidate nel tempo, come nel caso della cipolla di San Giovanni Suergiu, un vero tesoro dell’agroalimentare sardo. La certificazione PAT è stata assegnata alla cipolla di San Giovanni Suergiu a seguito di una presentazione del progetto da parte del Comune. La cipolla del Sulcis, in particolare quella di San Giovanni Suergiu, è una varietà autoctona che rischiava di scomparire, ma grazie a questa certificazione e ad eventi come il Salone del Gusto di Torino, è stata riscoperta e valorizzata, ritrovando il suo posto nel panorama agroalimentare.

In conclusione quindi l’autorizzazione della discarica consentirebbe di utilizzare un’area agricola, di primaria importanza per la funzione agricola produttiva, per scopi industriali, in contrasto con la destinazione di zona agricola ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.G.R. n. 228 del 3 agosto 1994, Normativa regionale per le zone agricole.

A seguito di tali considerazioni l’impianto non può essere approvato. Anche nel caso in cui si ravvisassero eventuali negligenze ascrivibili al comune di San Giovanni Suergiu per non aver modificato la destinazione urbanistica del sito in cui insisteva la cava, questo fatto non comporta alcun automatismo nella modifica della destinazione urbanistica del sito, in quanto è facoltà e compito esclusivo del comune pianificare il proprio territorio.

3. Incompatibilità con le norme del PPR

Il sito interessato è inserito nella scheda d’ambito costiera n. 6 “Carbonia e isole sulcitane”.

Tra le caratteristiche dell’ambito costiero si evidenzia l’esistenza di uno dei pochi paesaggi sardi che “vedono coesistere i centri accorpati con l’edificato diffuso, secondo due modalità distinte. Una prima forma interessa vaste aree costiere e interne delle isole maggiori, e nasce come proiezione nel territorio delle comunità urbane esistenti; connesso storicamente agli usi rurali tradizionali, è attualmente oggetto di riconversione per l’offerta di servizi turistico-ricettivi. Una seconda forma, presente nei territori a cavallo tra il Sulcis e il Cixerri, è quella dei medaus, nuclei insediativi a base familiare che costituiscono la prima modalità di ricolonizzazione degli spazi vuoti, che precede l’insediamento minerario.”

“Edificato diffuso del paesaggio agrario del Sulcis caratterizzato dalla presenza dei furriadroxius – medaus (nuclei insediativi a base familiare che costituiscono la prima modalità di ricolonizzazione degli spazi vuoti precedenti l’insediamento minerario e che costituiscono un fondamentale ancoraggio della memoria storica e dell’antropizzazione dell’intero Ambito”.

Nei pressi della cava di cui si chiede la riconversione in discarica è presente “il sistema delle infrastrutture minerarie del carbone e dei depositi di sterili (che modellano il paesaggio della terraferma e che rappresentano un patrimonio rilevante dell’archeologia industriale dell’isola (a partire dalla “grande miniera di Serbariu”) ed un sistema fortemente connesso ai nuclei urbani di fondazione”



Si tratta di un'area interessata dall'archeologia industriale, modellata dai depositi di sterili realizzati nel corso dell'attività mineraria e nelle quali è presente l'edificato diffuso incompatibile con la gestione di una discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi.

4. Impatto sul paesaggio e sul patrimonio culturale

L'intervento potrebbe alterare significativamente la morfologia e l'aspetto dell'area, compromettendo il valore estetico e identitario del paesaggio e l'identità visiva del territorio.

Nessuna valutazione è stata fatta in relazione a siti storici e culturali, agricoli o naturali tutelati nelle vicinanze.

Eppure sono da segnalare nell'area diversi siti archeologici rilevanti, quali il Nuraghe Perda Asua de Pari a circa 800 mt dal sito

Nel raggio di 2 km troviamo a sud la Necropoli di Loccis Santus e a meno di 3 km a nord il nuraghe Sirai, il nuraghe Nuraxeddu e il nuraghe Piliu, ad una distanza di poco superiore troviamo invece il parco archeologico di Monte Sirai

La presenza di questi beni culturali avrebbe dovuto obbligare ad una specifica analisi archeologica nella VIA.

5. Presenza di case di civile abitazione e di strutture sportive in prossimità del sito

Si rileva che l'intera area in cui ricade la discarica è caratterizzata dalla presenza di strutture abitative diffuse e di un campo sportivo molto frequentato da ragazzi che praticano sport amatoriale.

La distanza delle case adibite a civile abitazione più prossime all'impianto è di circa 100 mt, mentre il campo sportivo amatoriale è ubicato a una distanza inferiore a 400 mt dalla discarica (*vedi fig. 1*).

La presenza di case ad uso residenziale a soli 100 metri dalla discarica rappresenta una distanza estremamente ridotta, potenzialmente in conflitto con le normative sulla tutela sanitaria e ambientale (es. emissioni di odori, polveri, biogas, rumore, traffico).

Così come la vicinanza (<400 m) di un'area sportiva amatoriale frequentata da ragazzi solleva preoccupazioni per la salute pubblica (esposizione a inquinanti atmosferici, impatto acustico). Le attività fisiche intensificano la respirazione, potenzialmente aumentando l'esposizione.

La stessa distanza dalla frazione di Is Urigus è di circa 700 mt e non 800 come erroneamente affermato dalla richiedente.

La relazione descrittiva (Figura 1.4/IV: Distanze dai principali centri abitati – pag. 10) non tiene neppure conto della presenza a circa 1 km di distanza dalla discarica del centro abitato di Matzacara, frazione di San Giovanni Suergiu. Centro agricolo residenziale nel quale risiedono oltre 500 abitanti.

Si evidenzia pertanto l'inesattezza/omissioni nella documentazione presentata:

- **Is Urigus:** La relazione indicava erroneamente 800 metri invece dei corretti 700 metri. Sebbene 100 metri di differenza possano sembrare marginali, questo errore mina l'affidabilità della documentazione.
- **Matzacara** (Frazione di San Giovanni Suergiu): L'omissione completa di questo centro abitato, con i suoi oltre 500 abitanti ubicato a soli 1 km dalla discarica, è un grave difetto della relazione descrittiva. Non considerare un insediamento di queste dimensioni rappresenta una sottovalutazione palese dell'impatto socio-ambientale e del numero di persone potenzialmente interessate.
- **Is Gannaus** (Frazione di Carbonia): un centro abitato di circa 1000 abitanti, in continua crescita in quanto zona di espansione del comune di Carbonia, che dista poco più di un chilometro



dall'area interessata dalla discarica. Questo centro è già gravato dai disagi derivanti da altre discariche presenti in zona. Si veda in proposito l'articolo della Nuova Sardegna dall'esemplificativo titolo *"Is Gannaus, una frazione assediata dalle discariche. Tensione tra gli abitanti"*, che seppur datato è tutt'ora attuale.¹

In sintesi quindi:

- La discarica è situata in prossimità di abitazioni (100 m) e di un'area ricreativa sensibile frequentata da giovani (<400 m).
- La documentazione presentata non è affidabile (errore sulla distanza di Is Urigus) ed è gravemente incompleta (mancata menzione di Is Gannaus e di Matzacara e dei suoi 500 abitanti a 1 km di distanza).
- Queste omissioni e inesattezze invalidano la corretta valutazione degli impatti ambientali, sanitari e sociali del progetto, in particolare per quanto riguarda la salute pubblica e il numero di persone esposte.

La presenza di abitazioni e di un campo sportivo, frequentato da giovanissimi, rende il sito incompatibile con una discarica. Considerata pertanto l'alta densità di impianti di raccolta rifiuti già esistenti nell'area, l'opzione più sicura sarebbe cercare un'alternativa in una zona meno sensibile. Ignorare questi fattori significherebbe esporre la popolazione a rischi inaccettabili, con possibili danni irreversibili alla salute pubblica.



Figura 1 - Area della discarica (google maps)

¹ La Nuova Sardegna 10 settembre 2011 - <https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2025/08/15/news/un-addio-in-musica-per-ricordare-antonio-demontis-1.100748805>



6. Carenze nella caratterizzazione del sito

La relazione geologica non approfondisce in modo sufficiente il rischio di infiltrazioni verso la falda acquifera e non analizza sufficientemente i percorsi di migrazione dei percolati verso la falda acquifera sottostante. Manca una modellazione affidabile del flusso delle acque sotterranee e del potenziale impatto e/o contaminazione su corpi idrici superficiali collegati.

Non è stata neppure considerata la compatibilità geotecnica in quanto non viene dimostrata la corrispondenza tra le caratteristiche del suolo/roccia di fondazione (permeabilità, capacità di adsorbimento, stabilità) e la tipologia di rifiuti speciali da mettere a discarica.

Le stesse distanze da Punti di Captazione non sono state verificate adeguatamente, infatti gli studi non dimostrano in modo esaustivo che le distanze da pozzi agricoli, sorgenti o altre aree di captazione d'acqua siano sufficienti a prevenire la contaminazione.

Tali carenze indicano un rischio concreto e non adeguatamente quantificato di contaminazione dell'acquifero a valle della discarica, con potenziali danni irreversibili alla risorsa idrica e alle attività agricole che ne dipendono.

Si ritiene che non possa essere rilasciata alcuna autorizzazione in assenza di una caratterizzazione approfondita della falda (direzione di flusso, velocità, parametri idraulici), dell'analisi della vulnerabilità specifica e della modellazione del trasporto di inquinanti. E senza che venga avviato un censimento dettagliato di tutti i pozzi, sorgenti e aree di captazione entro un raggio di influenza plausibile (basato sulla modellazione).

In sintesi, le criticità sollevate sono gravi e indicative di una valutazione ambientale incompleta. Considerato che la protezione della risorsa idrica deve essere la priorità assoluta sarebbe indispensabile predisporre un Piano di Monitoraggio Rafforzato implementando un reticolo di pozzi di monitoraggio a monte, dentro e a valle della discarica, con frequenze di campionamento adeguate e parametri analitici completi, per rilevare tempestivamente eventuali fughe di contaminanti.

7. Insufficiente analisi degli impatti cumulativi

La VIA non tiene conto degli effetti cumulativi derivanti dalla presenza nell'area di altre discariche.

L'area in cui insiste la discarica è interessata da numerose altre discariche, a soli 2 km è ubicata la discarica dei RSU di Carbonia e territori limitrofi, l'impianto di conferimento e di recupero inerti si trova a 3 km dal sito, mentre il grosso impianto della Ecodump dista dal sito poco più di 10 km.

La Valutazione di Impatto Ambientale cumulativa, nel contesto di una nuova discarica, deve considerare non solo gli effetti diretti del nuovo impianto, ma anche l'impatto cumulativo derivante dalla presenza di altre discariche già esistenti nell'area. Questo significa che la valutazione deve analizzare l'effetto combinato delle diverse attività di smaltimento rifiuti, considerando il loro impatto complessivo sulla salute umana, sull'ambiente e sulle risorse naturali.

La valutazione cumulativa è quindi un aspetto cruciale per garantire la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti, evitando che l'accumulo di impatti ambientali negativi superi le soglie di sostenibilità.

È fondamentale analizzare le interazioni tra i diversi impatti, considerando come gli effetti di una discarica possono interagire con quelli di altre discariche, amplificando o modificando gli effetti complessivi.

Obiettivo finale è valutare se l'impatto cumulativo delle discariche sia sostenibile nel tempo e se non superi le soglie di accettabilità ambientale con particolare riferimento alla possibile alterazione degli habitat naturali e riduzione della biodiversità. La presenza di più discariche può amplificare questi impatti.



La VIA cumulativa è non solo necessaria, ma obbligatoria per evitare danni irreversibili all'ambiente e alla salute. Senza una visione d'insieme, si rischia di superare la capacità di carico dell'ecosistema, con costi economici e sociali insostenibili. È essenziale un approccio precauzionale, basato su dati scientifici e ovviamente la partecipazione pubblica, allo stato del tutto assente.

8. Inadeguata valutazione delle alternative progettuali

Appare del tutto evidente che la procedura di valutazione presenti gravi carenze nel rispetto dei principi fondamentali della gestione dei rifiuti e della tutela ambientale, in particolare:

- a) **Mancata valutazione di alternative meno impattanti** – Non sono state considerate soluzioni come il trattamento, il recupero dei rifiuti o l'individuazione di un sito meno sensibile, violando il principio di precauzione e di minimizzazione dell'impatto ambientale.
- b) **Opzione zero parzialmente ignorata** – L'opzione zero è stata presa in considerazione per poterla semplicemente scartare in quanto il proponente ritiene che se non si realizzasse la discarica, non si potrebbe attivare il recupero morfologico del sito di cava e inoltre l'intera Sardegna subirebbe gravi ripercussioni ambientali dalla mancata realizzazione della stessa.. Di fatto non è stata sufficientemente considerata e analizzata l'opzione zero (cioè la non realizzazione dell'opera) in quanto il richiedente è interessato a realizzare la discarica in un sito che altrimenti dovrebbe recuperare e bonificare.
- c) **Violazione della gerarchia dei rifiuti** – L'aver analizzato solo la soluzione proposta dal proponente, senza valutare alternative prioritarie (prevenzione, riuso, riciclo), contrasta con la Direttiva 2008/98/CE e con il principio di gerarchia nella gestione dei rifiuti.

9. Carenze nel monitoraggio e nella gestione post-operativa

I piani di monitoraggio ambientale risultano generici e non garantiscono una reale efficacia nel controllo delle emissioni. Oltre alla genericità su inquinanti chiave (odori, polveri, acque sotterranee, rumore), si rileva l'assenza di parametri quantitativi, le frequenze di campionamento e le soglie d'allarme.

Lo stesso Piano di Ripristino ambientale e quello di gestione post-chiusura della discarica non risultano sufficientemente dettagliati. Manca un piano pluriennale di vigilanza e manutenzione, fondamentale per evitare danni a lungo termine e risultano abbastanza generici gli interventi di ripristino nei circa 30 anni previsti per la gestione della discarica.

Si ritiene che il ripristino debba avvenire, compatibilmente con la sua fattibilità tecnica, già nei primi anni di gestione della discarica.

I piani di ripristino e post-chiusura risultano carenti in quanto:

- a) Manca il dettaglio operativo e le tempistiche vincolanti
- b) È assente un piano pluriennale di vigilanza/manutenzione
- c) Non vengono definiti adeguatamente gli interventi nei 30 anni di gestione
- d) Si evidenzia un non accettabile ritardo nel ripristino ambientale in quanto sono quasi del tutto assenti gli interventi progressivi che dovrebbero essere previsti fin dai primi anni operativi



10. Trascurata la componente salute umana

Non è stato incluso uno studio di impatto sanitario (VIS – Valutazione di Impatto Sanitario), nonostante le evidenze scientifiche che mostrano correlazioni tra prossimità delle discariche e patologie respiratorie o croniche.

Nessuna analisi specifica sugli effetti per le fasce vulnerabili (bambini, anziani, soggetti immunodepressi).

Eppure esistono evidenze scientifiche incontestabili e numerosi studi epidemiologici (come quelli dell'OMS, dell'ISS italiano e di autorevoli riviste internazionali) che dimostrano correlazioni statisticamente significative tra la residenza vicino a discariche e una serie di patologie respiratorie, esiti avversi della gravidanza, patologie cardiovascolari oltre all'impatto psicosociale derivante da stress e ansia legata alla percezione del rischio e alla qualità della vita ridotta.

È paradossale che la SIA valuti l'ambiente fisico e biologico, ma tralasci l'impatto diretto sulla salute umana, che è l'aspetto più sensibile per la comunità.

Si ritiene che l'esclusione della VIS sia in contrasto con le linee guida internazionali e nazionali che la raccomandano fortemente per impianti a potenziale impatto sanitario significativo, in particolare quando le discariche si trovano vicine ad abitazioni.

Non informando i cittadini in merito ai potenziali rischi potrebbero essere assunte decisioni non consapevoli e non informate da parte delle autorità responsabili

In presenza di tali evidenze, il principio di precauzione imporrebbe di valutare attentamente l'impatto sanitario prima di autorizzare l'opera.

L'esclusione della VIS in presenza di solide evidenze scientifiche sui rischi sanitari delle discariche rappresenta una **grave lacuna nel processo decisionale. È un diritto della comunità conoscere i potenziali impatti sulla propria salute.** La sua integrazione non è solo una questione tecnica, ma un imperativo etico e di trasparenza. La pressione delle comunità locali e il coinvolgimento delle autorità sanitarie sono fondamentali per ottenere questa valutazione cruciale.

11. Limitata partecipazione pubblica

Il processo partecipativo è stato gestito in modo formale ma non sostanziale, con tempi ristretti, confusione nelle procedure di pubblicazione degli avvisi pubblici, con un significativo ritardo nella pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio del comune di San Giovanni Suergiu, scarsa diffusione delle informazioni e mancanza di incontri pubblici significativi.

I cittadini e le associazioni locali non hanno avuto modo di incidere realmente nel procedimento decisionale.

Considerata la vicinanza fisica dei centri abitati, delle case sparse e delle strutture sportive, sarebbe opportuno svolgere la consultazione attraverso un dibattito pubblico, al fine di attivare un confronto più diretto tra i proponenti del progetto, i cittadini e gli enti locali (inchiesta pubblica) per un maggior coinvolgimento della comunità e degli stakeholder in un'indagine di impatto sociale.

L'inchiesta pubblica non è solo opportuna, ma doverosa per trasformare criticità in opportunità di sviluppo condiviso.

12. Impatti derivanti dal traffico e dalla viabilità – emissione di polveri sottili

Il progetto non approfondisce in modo adeguato gli impatti atmosferici e locali generati dal traffico dei mezzi pesanti che conferiscono i rifiuti alla discarica.



La viabilità di accesso di tutto il percorso 1 dalla statale, risulta insufficiente e non progettata per il carico veicolare atteso, con tratti inadeguati in termini di:

- larghezza della carreggiata (3 mt);
- assenza di barriere;
- carenza di asfalto e mancanza di manutenzione stradali (strade bianche e polverose).

Mentre il percorso 2 non è assolutamente praticabile da mezzi pesanti in quanto si tratta di una strada di penetrazione agraria, parzialmente sterrata, con una larghezza inferiore ai 2 mt.

Il percorso 3 risulta anch'esso impraticabile ai mezzi pesanti perché interno alla frazione di Is Urigus, altro centro abitato con circa 600 residenti.

In particolare, la documentazione VIA sottostima l'emissione di polveri sottili (PM10 e PM2.5) causate da:

- il transito quotidiano dei mezzi pesanti su strade sterrate e danneggiate;
- il sollevamento di polveri di deposito ai bordi delle strade di accesso al sito e nei punti di manovra all'interno e nei pressi del sito.

È necessario tener conto che le strade sterrate/danneggiate moltiplicano le emissioni di PM:

- Fattore di emissione 5-10x superiore rispetto a strade asfaltate (dati ISPRA).
- Assenza di valutazione dell'usura dei veicoli (usura freni, pneumatici, sospensioni).

È inoltre necessario considerare che la zona è soggetta a fenomeni di stagnazione dell'aria e di ventilazione ridotta, che aumentano il rischio di accumulo di polveri in prossimità di abitazioni, impianti sportivi, scuole e campi coltivati.

Infatti la stagnazione dell'aria sommata alla ventilazione ridotta è causa di una insufficiente dispersione degli inquinanti che in tali situazioni possono comportare concentrazioni di PM2.5 fino al 200% superiori rispetto a zone ventilate, come dimostrano numerosi studi.

Si ritiene pertanto che la procedura di VIA in esame debba essere invalidata per carenza istruttoria. Considerata la prossimità al centro urbano si richiede l'applicazione del **principio di precauzione** (Art. 191 TFUE).

Conclusione

Alla luce delle valutazioni svolte, l'autorizzazione della discarica risulta illegittima e insostenibile per i seguenti motivi:

A. Violazione della Destinazione Agricola del Territorio

- Il sito ricade in un'area a vocazione agricola, tutelata dal D.P.G.R. n. 228/1994 (Normativa regionale per le zone agricole).
- Art. 2 e 3 del decreto stabiliscono che le aree agricole devono essere preservate da usi industriali, salvo eccezioni motivate e strettamente necessarie.
- La trasformazione in discarica snaturerebbe la funzione produttiva dei terreni circostanti, senza giustificazioni di interesse pubblico prevalente.



B. Iter di adeguamento al PPR dello Strumento Urbanistico da parte del Comune

- Anche se il Comune di San Giovanni Suergiu non ha ancora modificato la destinazione urbanistica dell'ex-cava, ciò non autorizza automaticamente un cambio d'uso a discarica.
- Spetta esclusivamente all'ente locale (non a privati o altri soggetti) pianificare il territorio, in coerenza con le normative regionali e nazionali.
- Infatti una eventuale variante per cambiare la destinazione urbanistica, dovrebbe essere preceduta da un procedimento pubblico, con Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e consultazione cittadina.

C. Cumulo di Criticità Ambientali, Archeologiche, Sanitarie e Sociali

- Impatto cumulativo con altre discariche vicine (Carbonia, Sa Terredda, Ecodump, impianti inerti).
- Rischi per la salute dei cittadini che vi abitano e per i frequentatori del campo sportivo.
- Danno al patrimonio archeologico (Vicinanza di numerosi nuraghi e della necropoli di Locci Santus).
- Mancanza di una VIA cumulativa che valuti l'impatto reale sull'ecosistema.

D. Limitato coinvolgimento di cittadini e di stakeholder

- Attivare la consultazione attraverso un dibattito pubblico, al fine di un maggior coinvolgimento della comunità e degli stakeholder in un'indagine di impatto sociale.

SI CHIEDE

pertanto il rigetto del progetto, prescrivendo alla società richiedente il ripristino morfologico e la bonifica dell'area interessata dalla pregressa attività di cava.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA dell'Ass.to Reg.le della Difesa dell'Ambiente.

Li, 16 agosto 2025

Distinti saluti

F.to

Graziano Bullegas



Recapito:

Italia Nostra Sardegna

sardegna@italianostra.org

italianostrasardegna@pec.it